

NEWSFLASH

Pianificazione finanziaria e successoria

Le novità principali a partire dall'anno fiscale 2019

Dall'anno fiscale 2019 saranno introdotte importanti novità sia a livello federale che in vari Cantoni. Di seguito illustriamo le novità di maggiore rilievo senza pretesa di completezza. Riportiamo inoltre le riforme o le votazioni imminenti per poter valutare gli sviluppi futuri.

Confederazione

Spese di trasporto per recarsi al lavoro (deduzione per pendolari)

Dal 01.01.2016 sono in vigore le novità legislative legate al finanziamento e all'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) a livello di Confederazione e di diversi Cantoni. A livello di Confederazione la possibilità di deduzione è stata limitata a CHF 3'000. I Cantoni sono fondamentalmente liberi di fissare direttamente l'importo massimo della loro deduzione per pendolari.

Già 14 Cantoni hanno limitato la deduzione per pendolari. Nel Canton Obvaldo sono ancora in programma discussioni politiche al riguardo. Nel Canton Zugo la deduzione per pendolari sarà limitata a inizio 2020 (CHF 6'000), salvo che sia indetto un referendum. Nei restanti Cantoni la deduzione per pendolari non è stata limitata e al momento non sono nemmeno previste modifiche (AI, FR, GL, JU, NE, SO, TI, UR, VS e VD).

Nuova deduzione fiscale pilastro 3a dal 01.01.2019

Dal 2019 i lavoratori dipendenti e indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a favore del pilastro 3a nella misura seguente:

- Contributo «piccolo»: CHF 6'826 l'anno in caso di affiliazione a un istituto di previdenza del 2° pilastro
- Contributo «grande»: fino al 20% del reddito da attività lucrativa, comunque al massimo CHF 34'128 l'anno in mancanza di affiliazione a un istituto di previdenza del 2° pilastro

Rimborso dell'imposta preventiva in caso di omessa dichiarazione

L'imposta preventiva è un'imposta di garanzia che si ritiene funzioni in modo semplice. Alle persone soggette all'obbligo fiscale si detrae il 35% su interessi e dividendi realizzati in Svizzera, importo di cui si può chiedere il rimborso (compensazione) ove interessi e dividendi siano regolar-

mente dichiarati nella dichiarazione fiscale relativa alle imposte sul reddito. Negli anni passati questo semplice principio è diventato sempre più complesso per le persone soggette all'obbligo fiscale. Le autorità fiscali e i tribunali si sono dovuti confrontare sempre più spesso con il problema di cosa significhi «regolarmente dichiarati». Cosa succede se si comunicano i proventi alle autorità dopo aver presentato la dichiarazione fiscale? Cosa succede se si procede a una dichiarazione successiva su richiesta dell'amministrazione delle contribuzioni? Queste e altre questioni sono state finora definite dal Tribunale federale, di norma a sfavore delle persone soggette all'obbligo fiscale. In questi casi le imposte preventive in misura del 35% non sono state rimborsate, sebbene sui proventi fossero state pagate le imposte sul reddito.

Il Parlamento ha approvato un disegno di legge per la modifica della Legge sull'imposta preventiva, che entra in vigore il 01.01.2019.

Contenuti in sintesi:

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non decadrà più, nonostante la mancata dichiarazione in sede di dichiarazione fiscale, se si provvederà a una dichiarazione successiva o l'autorità fiscale procederà a una compensazione della prestazione. Costituisce condizione necessaria che ciò abbia luogo prima della conclusione di una procedura di tassazione, revisione o recupero d'imposta e l'omessa dichiarazione nella dichiarazione fiscale sia dovuta a negligenza. La domanda di rimborso deve aver luogo, senza variazioni, entro il termine di cui all'articolo 32 della Legge sull'imposta preventiva (di norma tre anni). Questa regolamentazione si applica ai diritti sorti dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui non sia ancora stata pronunciata una decisione passata in giudicato sul diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

Decisione del Tribunale competente in materia tributaria del Cantone di Zurigo:

Deducibilità di un riscatto nella Cassa pensioni con prelievo di una prestazione in capitale dal pilastro 3a nello stesso anno

Pagamenti di capitali del pilastro 3a e versamenti nella Cassa pensioni nello stesso anno civile possono essere compensati e quindi non essere ammessi in deduzione (neutralità fiscale). L'importo dovrebbe essere versato nella Cassa pensioni non prima di un anno dal prelievo degli averi 3a, altrimenti le autorità fiscali possono sospettare un'elusione d'imposta intenzionale.

Secondo la decisione del 26.10.2016 del Tribunale competente in materia tributaria del [Cantone di Zurigo](#), è ora ammesso (analogamente al 2012) per un assicurato il riscatto nella Cassa pensioni nonostante il prelievo di una prestazione in capitale dal pilastro 3a nel corso del medesimo anno. L'OPP3 non contiene alcuna prescrizione concernente il trattamento fiscale di un trasferimento dal pilastro 3a al 2° pilastro. Secondo la prassi, la transazione è senza conseguenze fiscali; il trasferimento dell' avere previdenziale deve però aver luogo direttamente dall' istituto di previdenza del pilastro 3a a quello del 2° pilastro. Le prestazioni in capitale del pilastro 3a possono essere prelevate non prima di cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Non esiste una base legale che vieti la capacità di deduzione di un riscatto nel 2° pilastro a seguito di un' erogazione recente di capitale del pilastro 3a. La compensazione tra 2° pilastro e pilastro 3a ha luogo in sede di calcolo della lacuna previdenziale rilevante ai fini del riscatto ai sensi dell'art. 60a cpv. 2 OPP2. Un lavoratore dipendente è libero di effettuare riscatti fino al massimo consentito nella Cassa pensioni e al tempo stesso di disporre di averi del pilastro 3a. Se, in caso di prelievo scagionato dal pilastro 3a nel corso dei cinque anni antecedenti il raggiungimento dell'età pensionabile, egli dovesse compensare i prelievi con i riscatti dal 2° pilastro, verrebbe assoggettato senza motivo apparente a un trattamento peggiore di quello riservato a una persona soggetta all'obbligo fiscale che effettui i medesimi riscatti ma che aspetti a prelevare dal pilastro 3a fino all'anno del pensionamento definitivo. Il riscatto è stato dunque ammesso in deduzione.

Progetto fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA)

Dal 2005 l'UE critica determinate prassi fiscali adottate dai Cantoni. I proventi provenienti dall'estero sono tassati meno dei profitti realizzati sul territorio nazionale, il che comporta una concorrenza nociva sul piano fiscale. Dopo il fallimento della Riforma III dell'imposizione delle imprese, il 19 maggio 2019 sarà sottoposto all'attenzione del popolo un nuovo progetto. La legge dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020. La Svizzera si è impegnata a far sì che i Cantoni aboliscano le società con statuto speciale che godono di privilegi fiscali. I gruppi internazionali che beneficino di uno statuto speciale pagano meno imposte delle società nazionali. Con la riforma fiscale le società saranno trattate allo stesso modo. Lo scopo della riforma consiste nel far sì che l'imposizione fiscale per queste società privilegiate rimanga uguale o aumenti solo in misura non sostanziale. Con la riforma, dunque, i Cantoni diminuiranno le loro imposte sull'utile. Inoltre il progetto prevede l'introduzione di nuovi privilegi fiscali accettati sul piano internazionale, ad es. deduzioni speciali per spese sostenute per ricerca e sviluppo. Così le società con statuto speciale pagheranno tendenzialmente più imposte, mentre quelle oggi non privilegiate – soprattutto PMI nazionali – ne verseranno meno. Correlazione con l'AVS: nessuna concreta. Ma dopo il respingimento della RI imprese III si sta affermando l'idea secondo cui serve una forma di perequazione

sociale. Perciò per ogni franco in meno di imposta, deve confluire un franco nell'AVS (ad es. attraverso l'aumento dei contributi AVS). [Scoprite di più](#)

Nuove deduzioni fiscali per proprietari di case dal 2020

Il Consiglio federale ha approvato, nella seduta del 9 marzo 2018, l'Ordinanza sui costi di immobili totalmente revisionata. Il testo traduce in pratica le nuove deduzioni per proprietari di case relative all'imposta federale diretta decisa a seguito della Strategia energetica 2050. Le norme entrano in vigore il 1° gennaio 2020. [Scoprite di più](#)

Cantoni

Canton Vaud

Il Canton Vaud non aspetta oltre il Progetto fiscale 17 e adotta il proprio sistema già a inizio 2019. Nel 2016 l'elettorato ha deciso, a maggioranza schiacciante, di attuare la riforma fiscale a livello cantonale indipendentemente dalla velocità seguita sul piano nazionale e di ridurre dal 20.95% al 13.8% per cento l'aliquota dell'imposta sull'utile, senza attendere i pagamenti a titolo di compensazione della Confederazione.

Cantone Basilea Campagna

Il 6 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha varato il progetto definitivo sul PF17 a livello cantonale. Quale punto centrale di questa riforma, il Consiglio di Stato intende ridurre gradualmente nell'arco di cinque anni l'aliquota dell'imposta sull'utile. Dal 2025 l'aliquota effettiva dell'imposta sull'utile per le imprese sarà pari al 13.45 per cento. Dal 2020 l'imposta sul capitale sarà fissata per tutte le imprese all'1.6 per mille. [Scoprite di più](#)

Canton Berna

Il 25 novembre 2018 l'elettorato bernese ha respinto la revisione 2019 della legge tributaria con il 53.6 per cento dei voti. L'imposizione sull'utile non può dunque essere ridotta come previsto dalla «Strategia fiscale 2019-2022» e rimarrà al livello odierno del 21.64%.

Canton Ticino

Il 9 gennaio è stata pubblicato il comunicato stampa della divisione delle contribuzioni sulle novità legislative in vigore dal 1.1.2019. La novità più importante riguarda la nuova versione della [Circolare n.7](#) sulle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata. [Scoprite di più](#)

Canton Lucerna

Visto che il contributo di accudimento è parte integrante degli alimenti per i figli, ai fini della tassazione e della deducibilità fiscale si devono applicare le regole vigenti per gli alimenti per i figli. I contributi di mantenimento periodici devono essere assoggettati a imposta dal genitore beneficiario e dedotti dal genitore che li versa. [Scoprite di più](#)